RIORDINAMENTO DELLA PREVIDENZA MARINARA

Art. 77

Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge

Le pensioni rivalutate ai sensi del precedente articolo 76 sono a carico della Gestione speciale che provvede al loro pagamento secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 63.

Versione in vigore dal 1 settembre 1967, non più in vigore dal 1 aprile 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della previdenza marinara
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 658
Titolo	II — Gestione speciale
Capo	IV — Personale di stato maggiore navigante
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-previdenza-marinara/art-77-copertura-dell-onere-delle-pensioni-in-favore-degli-ex-appartenenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it